

COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

1

in data

05/01/2021

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA FINO AL GIORNO 16 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.;

Evidenziato che sono state adottati, sino ad oggi, diversi provvedimenti governativi e regionali al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia COVID-19;

Ritenuto opportuno e necessario adottare ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 in via del tutto precauzionale a tutela della sanità pubblica con lo scopo principale di evitare l'ulteriore diffusione del virus all'interno del territorio comunale;

Atteso che spetta al Sindaco, anche in qualità di Autorità sanitaria locale valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

Ritenuto di dover adottare misure di cautela volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Covid-19 presso l'ambito del proprio comune;

Ritenuto opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela e adottare misure precauzionali nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati ulteriori interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi effettuati dalle Autorità competenti;

Considerati altresì i casi di positività registrati nell'ultimo periodo nei Comuni confinanti;

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo all'integrità della vita e alla salute pubblica;

Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute pubblica;

Visti:

- il DPCM 03.12.2020 inerente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- in particolare il comma 5 dell'art. 1 del DPCM 03.12.2020 il quale prevede “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”;

Visti:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

- il D.L. del 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Sentiti i Sindaci dei Comuni limitrofi, nei quali sono presenti numerosi casi di positività al Covid-19, anche in ambito scolastico, i quali concordano relativamente di ridurre gli spostamenti degli alunni dei vari comuni che frequentano le scuole di primo grado dei comuni di San Nicolò Gerrei (infanzia e secondaria) e Ballao (infanzia e primaria);

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del Codice della protezione civile "*Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).";

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*"
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Vista la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale "*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*"...nonché "*Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgenti, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

1. La sospensione, in via cautelativa, delle attività scolastiche in presenza per le Scuole dell'Infanzia e Secondaria di San Nicolò Gerrei;
2. La sospensione di cui al punto 1 avrà efficacia dalla data odierna e fino al giorno 16 gennaio

2021;

DISPONE

- a) che vengano effettuati i tamponi a tutta la popolazione scolastica prima del rientro a scuola agli studenti, personale docente, ATA, operatori del servizio di trasporto scolastico per la Scuola secondaria di I° di San Nicolò Gerrei;
- b) I modi e i tempi del suddetto screening verranno comunicati tempestivamente agli interessati con largo preavviso;

DEMANDA

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Nicolò Gerrei "Edmondo de Magistris" l'attuazione dell'attività didattica con modalità c.d. a distanza (DAD);

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune e la trasmissione dello stesso ai seguenti Enti:

- -alla Prefettura – UTG di Cagliari;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Edmondo de Magistris" di San Nicolò Gerrei;
- al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Gerrei;
- al Comando dei Carabinieri del Comune di San Nicolò Gerrei;
- al Comando del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei;
- alla Società affidataria del servizio di trasporto scolastico;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19).

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

San Nicolò Gerrei, il 5 Gennaio 2021

Il Sindaco
Stefano Soro